BELLINI NAUTICA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

29 aprile 2025 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione della società Bellini Nautica S.p.A. ("**Bellini**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra attenzione con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2025 in unica convocazione, alle ore 17:00, presso la sede sociale in Clusane di Iseo, Via Carlo Lanza n. 28, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
2. **Destinazione del risultato di esercizio;**
3. **Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di amministrazione;**
   - **3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;**
   - **3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;**
   - **3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;**
   - **3.4 Determinazione del relativo compenso.**
4. **Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale;**
   - **4.1 Nomina del Collegio Sindacale;**
   - **4.2 Determinazione del relativo compenso.**

5. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.**

***

1. **Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in data 27 marzo 2025, del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione degli amministratori sulla gestione, l'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, Cod. civ., è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile di esercizio pari a euro 171.110.

Per maggiori informazioni si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società messo a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale di Bellini, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di euro 171.110."*

2. **Destinazione del risultato di esercizio**

Signori Azionisti,

con riferimento all'utile di euro 171.110, risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, gli amministratori, propongono di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il quale riporta una utile di euro 171.110

delibera

- *di destinare l'intero utile d'esercizio di euro 171.110 a riserva straordinaria e, per l'effetto,*
- *di conferire mandato, in via disgiunta fra loro e con firma singola, al Presidente Romano Bellini e all'Amministratore Delegato Battista Bellini, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente".*

3. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;

3.4 Determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade il mandato conferito al Consiglio di amministrazione in carica e occorre, quindi, che l'Assemblea della Società provveda alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione invita, pertanto, gli Azionisti a determinare il numero dei componenti del nuovo organo amministrativo della Società e la relativa durata in carica, nonché a presentare le candidature alla carica di amministratore e, sulla base delle candidature proposte, a procedere alla votazione per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Si riportano di seguito le rilevanti disposizioni statutarie vigenti in merito all'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2,

Cod. civ. l'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) qualora sia nominato un Consiglio di amministrazione composto da più die 7 (sette) membri, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'"**Amministratore Indipendente**").

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura seguente.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 20.1 dello statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti pro tempore vigente, con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
La lista per cui non siano state rispettate le previsioni che precedono si considera come non presentata.
All'elezioni degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti tra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui sopra, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo statuto sociale.

4. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale;

4.1 Nomina del Collegio Sindacale;

4.2 Determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società ed è quindi opportuno procedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Si riportano di seguito le rilevanti disposizioni statutarie vigenti in merito al Collegio Sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
La lista per cui non siano state rispettate le previsioni che precedono si considera come non presentata.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) che precede.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026 e 2027

Signori,
con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza l'incarico di revisione dei conti conferito a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A., occorrendo, pertanto, provvedere alla nomina di un nuovo revisore legale dei conti ai sensi di legge.
Si segnala, al riguardo, che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi

e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo. L'incarico conferito alla società di revisione legale dei conti riguarderà sia la revisione contabile completa (c.d. *full audit*) del bilancio di esercizio che la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma primo, D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento alla società di revisione dell'incarico.

***

Clusane d'Iseo, 27 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Romano Bellini

Allegati:

- Proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma primo, D.lgs. 39/2010.